

Civile Sent. Sez. L Num. 18154 Anno 2018

Presidente: BRONZINI GIUSEPPE

Relatore: MAROTTA CATERINA

Data pubblicazione: 10/07/2018

SENTENZA

sul ricorso 17543-2013 proposto da:

ALLEGRONE MICOL (LLGMLS76P50Z133B),
ANTONUCCI GIULIO (NTNGLI48C28B785D),
BALLERINI MAURO (BLLNRA71P17C933D), PONGAN
GIUSEPPE (PNGGPP46E12E113T), DIOTTI DAVIDE
(DTTDVD71M03C933C), GALLINA GIANLUCA
(GLLGLC83T13M208S), GALLO STAMPINO CRIZIA
(GLLCRZ83E70F205X), FAVATA GIANLUCA
(FVTGLC72C19Z133L), PILEGGI PAOLO
(PLGPLA57P21D218X), elettivamente

2018

507

domiciliati in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14
A-4, presso lo studio dell'Avvocato
GABRIELE PAFUNDI, rappresentati e difesi
dall'Avvocato DANILO FOLCIO;

- ricorrenti -

contro

CASINÒ MUNICIPALE DI CAMPIONE D'ITALIA
S.P.A. (ora CASINO' DI CAMPIONE S.P.A.
giusta atto di fusione per incorporazione
del 31/12/2014 per notaio Caspani n.
67114/26892 Rep.), in persona del legale
rappresentante *pro tempore*, elettivamente
domiciliato in ROMA, PIAZZA MAZZINI, 27,
presso lo studio dell'Avvocato PAOLO
ZUCCHINALI, che lo rappresenta e difende
unitamente all'Avvocato VITTORIO PROVERA;

- controricorrente-ricorrente incidentale -

nonchè contro

CASINI PATRIZIA (CSNPRZ62B64H534Z),
RIVIELLO ROCCO (RVL RCC53C31G942N), CASINI
PATRIZIA, VIOLA MATI (MTAVLI75E60Z100F),

- intimati -

nonché da

CASINÒ MUNICIPALE DI CAMPIONE D'ITALIA
S.P.A. (ora CASINO' DI CAMPIONE S.P.A.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

giusta atto di fusione per incorporazione del 31/12/2014 per notaio Caspani n. 67114/26892 Rep.), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA MAZZINI, 27, presso lo studio dell'Avvocato PAOLO ZUCCHINALI, che lo rappresenta e difende unitamente all'Avvocato VITTORIO PROVERA;

- ricorrente -

contro

CASINI PATRIZIA (CSNPRZ62B64H534Z),
RIVIELLO ROCCO (RVL RCC53C31G942N),
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA NS. SIGNORA DI LOURDES, 25, presso lo studio dell'Avvocato PETER FARRELL, che li rappresenta e difende unitamente all'Avvocato FERRUCCIO FELICE;

- controricorrenti ricorrenti incidentali -

e contro

VIOLA MATI (MTAVLI75E60Z100F),
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CIRC.NE CLODIA, 179, presso lo studio dell'Avvocato ANDREA NOBILI, che la rappresenta e difende unitamente all'Avvocato ANDREA ZANELLO;

- **controcorrente** -

nonché contro

CASINÒ MUNICIPALE DI CAMPIONE D'ITALIA
S.P.A. (ora CASINO' DI CAMPIONE S.P.A.
giusta atto di fusione per incorporazione
del 31/12/2014 per notaio Caspani n.
67114/26892 Rep.), in persona del legale
rappresentante *pro tempore*, elettivamente
domiciliato in ROMA, PIAZZA MAZZINI, 27,
presso lo studio dell'Avvocato PAOLO
ZUCCHINALI, che lo rappresenta e difende
unitamente all'Avvocato VITTORIO PROVERA;

- **controricorrente all'incidentale** -

e sul ricorso 17801-2013 proposto da:

LIGER DOMENICO (LGRDNC83A12C352N), PIRRO
PAOLA SONIA (PRRPLA62S66I138X), PANOSETTI
PAOLO (PNSPLA79H16Z133L), CECCHETTO DIEGO
(CCCDGI86M12I441E), ZUCCHI MATTEO
(ZCCMTT81R19L746Q), elettivamente
domiciliati in ROMA, V. N.S. DI LOURDES 25,
presso lo studio dell'Avvocato PETER
FARRELL che li rappresenta e difende
unitamente all'Avvocato FERRUCCIO FELICE;

- **ricorrenti** -

contro

CASINO' MUNICIPALE DI CAMPIONE D'ITALIA
S.P.A.;

- *intimato* -

avverso la sentenza n. 503/2012 della CORTE
D'APPELLO di MILANO, depositata il
17/1/2013 R.G.N. 1486/2009;

udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 6/2/2018 dal
Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA;

udito il P.M. in persona del Sostituto
Procuratore Generale Dott. ALBERTO CELESTE
che ha concluso per il rigetto per tutti i
ricorsi, estinzione per Riviello, Antonucci
e Pileggi;

uditi gli Avvocati FERRUCCIO FELICE e PETER
FARREL;

udito l'Avvocato GIUSEPPE SOTTILE per
delega verbale Avvocato PAOLO ZUCCHINALI;

udito l'Avvocato ANDREA ZANELLO per delega
verbale Avvocato ANDREA NOBILI.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

FATTI DI CAUSA

1.1. Il Tribunale di Como, con distinte sentenze, accoglieva le domande proposte da Micol Sonja Allegrone, Gianluca Favata, Gianluca Gallina, Paolo Pileggi, Davide Diotti, Giuseppe Pongan, Crizia Gallo Stampino, Giulio Antonucci, Mauro Ballerini, Rocco Riviello, Patrizia Casini, Viola Mati, Domenico Liger, Paolo Panosetti, Sonia Paola Pirro, Diego Cecchetto e Matteo Zucchi (oltre che da Luca Miozzari, Vismara Federica, Mariano Savo e Rosa Bianchi), dipendenti della Casinò Municipale di Campione d'Italia S.p.A. e condannava la società convenuta al pagamento in favore degli stessi delle somme reclamate a titolo di differenze di compenso integrativo previsto dall'art. 35 del Contratto Collettivo Aziendale del 1990-1992, come modificato dall'Accordo sindacale del 9 ottobre 1996.

1.2. La Corte di appello di Milano, con la pronuncia oggi impugnata, riunite le cause, confermava, sia pure con diversa motivazione, le decisioni di primo grado relativamente a Rocco Riviello, Patrizia Casini, Viola Mati; in accoglimento dell'appello del Casinò rigettava, invece, le domande proposte da Micol Sonja Allegrone, Gianluca Favata, Gianluca Gallina, Paolo Pileggi, Davide Diotti, Giuseppe Pongan, Crizia Gallo Stampino, Giulio Antonucci, Mauro Ballerini, Domenico Liger, Paolo Panosetti, Sonia Paola Pirro, Diego Cecchetto e Matteo Zucchi (oltre che da Luca Miozzari, Vismara Federica, Mariano Savo e Rosa Bianchi).

1.3. I ricorrenti erano stati assunti dal Casinò quali impiegati tecnici di gioco, dapprima con contratti a termine, successivamente trasformati in contratti a tempo indeterminato ed avevano lamentato che il predetto compenso fosse stato loro erogato non nella misura integrale prevista dall'accordo collettivo aziendale bensì nella misura del 50% per effetto del consolidamento successivamente introdotto per i nuovi assunti.

1.4. Le questioni dibattute tra le parti avevano riguardato: la vincolatività di quelle che erano state definite 'ipotesi di accordo' intervenute tra la Casa da Gioco e le RSU in data 30/9/2004 e 11/7/2005 con le quali era stabilito il consolidamento al 50% dei precedenti premi ma solo per i nuovi assunti (assumendosi da parte dei dipendenti che, trattandosi di mere ipotesi di accordo, la suddetta riduzione potesse valere solo dopo la sottoscrizione dell'accordo aziendale definitivo, avvenuta il 13/9/2005); - la sussistenza di un diritto quesito alla corresponsione del premio nella misura del 100%; - l'individuazione, sotto il profilo temporale, dei 'nuovi assunti' cui la nuova disciplina fosse applicabile (discutendosi se tra gli assunti alla data degli accordi modificativi, e cioè alla data del 31 dicembre 2004, fossero da ricomprendere anche i dipendenti con contratto a tempo determinato, poi trasformato in contratto a tempo indeterminato).

1.5. La Corte territoriale (disattendendo, sul punto, la motivazione del Tribunale) riteneva che, nonostante l'utilizzo della locuzione 'ipotesi di accordo' presente nell'intestazione dei verbali del 30/9/2004 e dell'11/7/2005, il testo degli accordi e il comportamento tenuto dalle parti deponessero per una piena vincolatività degli stessi essendosi intesa riservare ad un successivo momento solo la compiuta regolamentazione della quantificazione dei precedenti premi oggetto di consolidamento. Evidenziava che a diversa conclusione non potesse pervenirsi sulla base delle risultanze dell'istruttoria orale.

Considerava assorbita la questione posta dagli appellati e relativa all'asserito diritto quesito al premio consolidato nella misura intera in quanto lo stesso poggiava sull'assunto, disatteso, che l'unico accordo vincolante fosse quello del 13/9/2005, intervenuto dopo la loro assunzione.

Riteneva, tuttavia, che ai fini della concreta opponibilità di tali accordi occorresse aver riguardo, per individuare i nuovi assunti, alla data di decorrenza anche del contratto a tempo determinato atteso

che, per effetto della trasformazione, doveva considerarsi esistente un unico rapporto di lavoro.

Privilegiava, a tal fine, oltre al contenuto del contratto avente ad oggetto la 'conferma di assunzione a tempo indeterminato', le stesse indicazioni risultanti dalle buste paga e riteneva irrilevante la circostanza che nelle precedenti disposizioni collettive fosse richiesta la sussistenza di un rapporto a tempo indeterminato.

Conclusivamente riteneva che gli accordi prevedenti il consolidamento al 50%, ancorché già vincolanti, non si applicassero a coloro che, come gli appellati Rocco Riviello, Patrizia Casini, Viola Mati, fossero stati assunti a tempo determinato prima della stipula degli stessi. Respingeva invece le originarie domande proposte dagli altri sopra indicati dipendenti rilevando che i contratti a termine dagli stessi stipulati avessero decorrenza iniziale successiva al 31 dicembre 2004.

2. Avverso la sentenza ricorrono (n. 17543/2013 R.G.) Micol Sonja Allegrone, Gianluca Favata, Gianluca Gallina, Paolo Pileggi, Davide Diotti, Giuseppe Pongan, Crizia Gallo Stampino, Giulio Antonucci, Mauro Ballerini con cinque motivi e la Casinò Municipale di Campione d'Italia S.p.A. (nei confronti di Rocco Riviello, Patrizia Casini, Viola Mati) con quattro motivi; ricorrono altresì (n. 17801/2013 R.G.) Domenico Liger, Paolo Panosetti, Sonia Paola Pirro, Diego Cecchetto e Matteo Zucchi.

3. Al ricorso dei lavoratori di cui al n. 17543/2013 R.G. resiste la Casinò Municipale di Campione d'Italia S.p.A. e propone ricorso incidentale (con riferimento alle sole posizioni di Rocco Riviello, Patrizia Casini, Viola Mati).

4. Al ricorso della Casinò Municipale di Campione d'Italia S.p.A. resistono Rocco Riviello, Patrizia Casini e Viola Mati; i primi due formula controricorso incidentale condizionato cui la società resiste con controricorso.

5. La società ricorrente ha depositato memoria con la quale ha anche rappresentato che con effetto dal 1° gennaio 2015 la Casinò Municipale di Campione d'Italia S.p.A. è stata incorporata dalla Campione d'Italia S.p.A. con atto per notaio Massimo Caspani del 31 dicembre 2014 n. 67114/26892 Repertorio.

6. Sono stati, infine depositati, verbali di conciliazione relativi a Paolo Pileggi, Rocco Riviello, Giulio Antonucci, Giuseppe Pongan (con riferimento a quest'ultimo lavoratore la transazione riguarda altro contenzioso avente ad oggetto la risoluzione del rapporto di lavoro).

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente, d'ufficio, va disposta la riunione dei ricorsi proposti avverso la medesima sentenza della Corte d'appello di Milano, iscritti rispettivamente ai nn. 17543/2013 e 17801/2013 R.G..

2.1. Va dato atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione relativamente a Paolo Pileggi, Rocco Riviello, Giulio Antonucci.

Dai verbali di conciliazione depositati, debitamente sottoscritti dai suddetti lavoratori e dal rappresentante della Casinò Municipale di Campione d'Italia S.p.A., risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia *de qua*, dandosi atto dell'intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge.

2.2. Diversa è la posizione di Giuseppe Pongan atteso che la transazione prodotta non riguarda specificamente la presente controversia ma altro contenzioso avente ad oggetto la risoluzione del rapporto di lavoro.

Tale verbale non è idoneo a dimostrare l'intervenuta cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione.

3.1. Con il primo e secondo motivo i lavoratori di cui al ricorso principale n. 17543/2013 denunciano la violazione degli artt. 1325-1326 nonché degli artt. 1321, 1326, 1362, 1363 cod. civ. con

riferimento alla riconosciuta validità contrattuale e vincolatività agli accordi del 30/9/2004 e dell'11/7/2005. Sostengono che quelle contenute in tali accordi fossero mere proposte d'intenti e non manifestazioni di compiuta volontà che si sarebbe avuta solo con la sottoscrizione dell'accordo del 15/9/2005 ed in particolare sottolineano che i primi difettavano dell'elemento fondamentale costituito dalla determinazione del consolidamento.

3.2. Con il terzo motivo, gli indicati lavoratori denunciano la violazione dell'art. 425 cod. proc. civ. con riferimento alle valutazioni delle dichiarazioni rese in giudizio dal rappresentante sindacale ed in relazione alle affermazioni secondo cui 'le ipotesi di accordo non sono cogenti e devono essere trasformate in accordo'.

3.3. Con il quarto motivo denunciano la violazione degli artt. 1321, 1326, 1372 cod. civ. con riferimento alla conclusione dei contratti di lavoro e degli artt. 1362 e ss. cod. civ. in relazione alla reale portata della locuzione lavoratori 'in forza' e con riferimento all'individuazione del momento genetico del contratto da collocarsi alla data della sottoscrizione del contratto e non a quella della decorrenza. Rilevano che la lavoratrice Micol Sonja Allegrone (così come Paolo Pileggi che ha successivamente conciliato) venne assunta pacificamente il 21/12/2004 (ancorché con decorrenza 1/1/2005), gli altri vennero assunti prima del 13/7/2005 e quindi agli stessi non si applicherebbe la riduzione ove considerato cogente solo l'accordo del 13/9/2005.

3.4. Con il quinto motivo denunciano la violazione degli artt. 2077 e 2099 cod. civ. e dell'art. 112 cod. proc. civ. per omesso esame di un fatto decisivo in relazione alla mancata pronuncia sulla questione del diritto quesito.

4.1. Rilievi sostanzialmente analoghi sono mossi dai lavoratori di cui al ricorso principale n. 17801/2013 R.G..

4.2. Con il primo motivo tali ricorrenti principali denunciano la violazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 1368 e 1369 cod. civ. ed

ancora la violazione degli artt. 1321, 1326, 1362 e 1363 cod. civ. (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.). Sostengono l'erroneità della pronuncia nella parte in cui ha ritenuto la vincolatività di quelle che invece andavano considerate mere ipotesi di accordo. Rilevano che istituti differenti erano stati disciplinati con convenzioni diverse: in alcuni casi in maniera esaustiva con riguardo all'estensione dell'oggetto ed alle scansioni temporali, in altri casi (e così per il consolidamento del premio di rendimento) gli accordi avevano demandato addirittura ad un soggetto non ancora costituito (Commissione tecnica), sostanzialmente conferendogli una delega in bianco, di proporre il consolidamento dei premi e l'istituzione del nuovo premio variabile e differito la firma del 'futuro' accordo all'esito dei lavori di tale soggetto. Evidenziano, in ogni caso, che da un punto di vista giuridico Domenico Liger e Sonia Paola Pirro dovevano essere considerati 'in forza' all'azienda alla data del 31 dicembre 2004 avendo sottoscritto il contratto a termine prima di tale data (ancorché con decorrenza differita al 1° gennaio 2005); gli altri lavoratori vennero assunti prima del 13/7/2005 e quindi agli stessi non si applicherebbe la riduzione ove considerato cogente solo l'accordo del 13/9/2005.

4.3. Con il secondo motivo i suddetti ricorrenti principali denunciano la violazione degli artt. 2077 e 2099 cod. civ. e dell'art. 112 cod. proc. civ. (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.) nonché omesso esame di un fatto decisivo in relazione alla mancata pronuncia sulla questione del diritto quesito.

5.1. Il primo, secondo e quarto motivo di cui al ricorso principale dei lavoratori n. 17543/2013 ed il primo motivo di cui al ricorso dei lavoratori n. n. 17801/2013 R.G. sono infondati.

La Corte territoriale ha ritenuto che tutte le ipotesi di accordo precedenti quello del 13/9/2005 fossero in realtà veri e propri accordi come tali vincolanti ed individuanti il discrimine temporale rilevante nella presente controversia alla data del 31 dicembre 2004.

Come da questa Corte già affermato, in tema di contrattazione collettiva, le cosiddette 'ipotesi di accordo' possono non rappresentare la mera documentazione dello stato finale raggiunto dalle trattative, ma costituire espressione di un'effettiva volontà contrattuale, trovando giustificazione, in tale caso, l'adozione del termine 'ipotesi' nel fatto che viene fatta salva una fase di ratifica della conclusa stipulazione negoziale, soprattutto nell'interesse della parte che rappresenta i lavoratori. Spetta al giudice del merito accertare quale natura possa in concreto attribuirsi ad una 'ipotesi di accordo', sulla base della volontà delle parti, che può anche essere implicita e desumibile da prassi - aziendali, settoriali ed eventualmente anche nazionali - sufficientemente concludenti (cfr. Cass. 6 aprile 2004, n. 7115; Cass. 19 giugno 2004, n. 11464).

Nella specie la Corte territoriale ha fornito una chiara e convincente motivazione sia in ordine all'esistenza, già in sede degli accordi tra la Casa da Gioco e le RSU in data 30/9/2004 e 11/7/2005, di una volontà compiuta e vincolante (non solo per quanto riguardava gli aumenti retributivi e la composizione delle RSU ma anche per il consolidamento oggetto del contendere) sia in ordine alla funzione attribuita alla sottoscrizione dei futuri accordi, essendosi inteso rimettere a questi solo la compiuta regolamentazione del consolidamento dei precedenti premi. Ha così ritenuto che la stipulazione del 13/9/2015 avesse la natura di mera ratifica ricavando ciò dall'identità del testo di tale accordo rispetto a quello dell'11/7/2005 stipulato, a sua volta, in applicazione dell'ipotesi di accordo del 30/9/2004 e dalla prevista retroattività del nuovo premio di risultato. Senza, dunque, fermarsi al mero dato letterale, la Corte meneghina ha indagato la comune intenzione delle parti desunta anche dal successivo comportamento. Così ha valorizzato la circostanza che già in sede dell'accordo del 15/7/2015, intervenuto dopo il termine dei lavori della Commissione tecnica, fosse esplicitato,

nelle premesse, che si trattava dell'*applicazione* di quanto contenuto nell'ipotesi di accordo sottoscritta in precedenza e quella della previsione di una decorrenza retroattiva sin dall'1/1/2005 del nuovo premio di risultato (che costituiva l'interfaccia, nell'ambito della complessiva regolamentazione, del consolidamento del vecchio premio), significativa del fatto che le parti avessero inteso solo ratificare quanto già in precedenza stabilito.

Trattasi di un impianto argomentativo oltremodo ragionevole e coerente, in esito alla ricerca della comune volontà delle parti condotta correttamente sulla base non solo del criterio letterale (nel senso di complessiva valutazione del testo degli accordi, al di là dell'utilizzo di singole locuzioni, in sé suscettibili di difformi letture ermeneutiche, e dunque senza arrestarsi ad una considerazione atomistica delle parole bensì chiarendo il significato oggettivo delle stesse con riferimento all'intero scritto, in un'armonica concordanza e convergenza) ma anche di quello logico-sistematico oltre che del comportamento successivo.

A fronte delle suesposte considerazioni, le censure dei ricorrenti si risolvono nella mera prospettazione di un risultato interpretativo diverso da quello accolto dalla Corte territoriale, inammissibile in sede di legittimità (Cass. 20 gennaio 2017, n. 1587; Cass. 4 novembre 2015, n. 22500; Cass. 24 luglio 2015, n. 15647; Cass. 17 giugno 2004, n. 11342).

Quanto ai rilevi più specificamente relativi alle posizioni di Domenico Liger, Sonia Paola Pirro e Micol Sonja Allegrone (come detto Paolo Pileggi ha successivamente conciliato), corretta è stata la decisione della Corte territoriale che ha valorizzato la circostanza che gli stessi, nonostante la sottoscrizione del contratto prima del 31 dicembre 2004, avessero iniziato a lavorare successivamente, essendo stata fissata già in sede di pattuizione la decorrenza iniziale della prestazione al 1° gennaio 2005. Come rilevato dal giudice di appello, la

locuzione 'in forza' di cui all'accordo individuante i destinatari del consolidamento non poteva che intendersi riferita a coloro il cui rapporto era già efficace, ossia produttivo di reciproci obblighi e diritti delle parti. In conseguenza, nella specie, essendo stata la data di inizio della prestazione lavorativa già prevista in sede di stipula del contratto, concordandosi in modo chiaro e puntuale circa il termine iniziale di efficacia del contratto stesso, nell'interpretazione data dalla Corte territoriale, proprio la nascita del rapporto (come effettività degli obblighi reciproci) era stata differita alla data indicata per l'inizio della prestazione lavorativa.

Né, del resto, alla suddetta interpretazione i ricorrenti oppongono puntuali considerazioni di segno contrario o spiegano sulla base di quali elementi anche fattuali non vi sarebbe stato un differimento dell'inizio del contratto bensì solo la previsione di un termine di adempimento regolante l'esecuzione dello stesso, sicché il rapporto sarebbe sorto immediatamente (l'affermazione secondo la quale i lavoratori sarebbero stati 'giuridicamente inseriti nel quadro dell'azienda' è troppo generica per scardinare la costruzione dei giudici d'appello).

5.2. Il terzo motivo di cui al ricorso principale dei lavoratori n. 17543/2013 oltre a presentare profili di inammissibilità è infondato.

Innanzitutto non sono neppure riprodotte nella loro interezza le dichiarazioni rese dal rappresentante sindacale che sarebbero state mal valutate dalla Corte territoriale ai fini dell'individuazione della comune intenzione delle parti.

Inoltre, ad onta del richiamo alla violazione di legge, il motivo impinge nella valutazione della prova riservata al giudice di merito.

In ogni caso, come da questa Corte già affermato, le informazioni e osservazioni, che, ai sensi dell'art. 425 cod. proc. civ., possono essere fornite in giudizio dall'associazione sindacale indicata dalla parte, sono inidonee, anche in considerazione del loro carattere

unilaterale, ad identificare la comune intenzione delle parti stipulanti il contratto collettivo, rilevante ai sensi dell'art. 1362 cod. civ., ma, salva l'ipotesi in cui siano suffragate da elementi aventi un'intrinseca valenza probatoria, hanno la funzione di fornire chiarimenti ed elementi di valutazione riguardo agli elementi di prova già disponibili, rientrando, in tali limiti, nella nozione di materiale istruttorio valutabile, con la motivazione richiesta dalle circostanze, dal giudice (v. Cass. 15 marzo 2010, n. 6204).

5.3. Il quinto motivo di cui al ricorso principale dei lavoratori n. 17543/2013 ed il secondo motivo di cui al ricorso dei lavoratori n. n. 17801/2013 R.G. presentano profili di inammissibilità e sono comunque infondati.

Innanzitutto non c'è stata alcuna omessa pronuncia perché la Corte ha ritenuto assorbita la questione.

I ricorrenti, inoltre, non riportano in ricorso il contenuto dei pregressi atti difensivi così da consentire a questa Corte di conoscere gli esatti termini della questione sottoposta ai giudici del merito.

In ogni caso, per quanto si rileva dallo stesso motivo di ricorso per cassazione, il rilievo muove dal presupposto, qui disatteso, che il solo accordo riduttivo del premio fosse quello del 30/9/2005 e che tale accordo avesse efficacia dalla sua sottoscrizione senza alcun effetto retroattivo.

E' evidente che ritenendo, al contrario, già vincolanti gli accordi precedenti rispetto a quello del 30/9/2005 (nei termini illustrati al punto 5.1.) non può configurarsi alcun diritto quesito.

6.1. Con il ricorso incidentale proposto nei confronti dei soli Patrizia Casini e Viola Mati (oltre che nei confronti di Rocco Riviello che ha successivamente conciliato) a seguito del ricorso principale dei lavoratori di cui al n. 17543/2013 e con il separato ricorso principale proposto nei confronti dei medesimi Patrizia Casini e Viola Mati (oltre che di Rocco Riviello) la società Casinò Municipale Campione d'Italia

S.p.A. formula avverso la sentenza impugnata censure di identico contenuto.

6.2. Con il primo motivo la società denuncia la violazione degli artt. 1, 5 del d.lgs. n. 368/2001 e dell'art. 99 cod. proc. civ. nonché falsa applicazione dell'art. 1419 cod. civ. (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.). Sostiene l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto l'esistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato operando di fatto una conversione che invece è possibile solo nei casi espressamente disciplinati dalla legge. Rileva che per poter disporre tale conversione era necessaria apposita domanda ex art. 99 cod. proc. civ.. Deduce che detto rapporto era rimasto distinto in due fasi essenziali: una a tempo determinato e l'altra a tempo indeterminato.

6.3. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 1362, 1363, 1364, 2366, 1371 cod. civ. nonché falsa applicazione dell'art. 1230 cod. civ. in relazione alle intese sindacali del 30 settembre 2004, 11 luglio 2005 e 13 settembre 2005 (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.). Sostiene l'erroneità della sentenza laddove ha interpretato che per 'assunti' dovessero intendersi anche i lavoratori con contratto a tempo determinato evidenziando che gli accordi precedenti e la stessa natura del compenso integrativo (poi consolidato) dovevano indurre a ritenere che i destinatari delle pattuizioni fossero solo quelli con rapporto a tempo indeterminato stipulato prima del 31 dicembre 2004, data fissata dalle parti collettive.

6.4. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, n. 5, cod. proc. civ.). Sostiene che la Corte territoriale non abbia esaminato la circostanza che il rapporto di lavoro della resistente non era in realtà unico bensì andava scisso in due fasi.

6.5. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le

parti (art. 360, n. 5, cod. proc. civ.). Sostiene che la Corte territoriale non abbia esaminato la circostanza che alla resistente era stata riconosciuta la corresponsione del premio consolidato solo dopo la nuova assunzione a tempo indeterminato e proprio in ragione di tale nuova assunzione.

7.1. Il primo ed il terzo motivo (da trattarsi congiuntamente in ragione dell'intrinseca connessione) non sono fondati.

Nella specie, infatti, non vi è stata alcuna conversione del rapporto disposta giudizialmente avendo la Corte territoriale interpretato la volontà delle parti espressa in sede del contratto avente ad oggetto la 'conferma di assunzione a tempo indeterminato' (intervenuto, peraltro, prima della scadenza di quello a termine) come intesa a riconoscere *ab initio* la sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, senza soluzione di continuità e per lo svolgimento delle stesse mansioni (di fatto ritenendo irrilevante l'indicata decorrenza dall'1/4/2005) e dunque in sostanza considerato che fosse intervenuta una novazione oggettiva del rapporto di lavoro (art. 1230, co. 1, cod. civ.), attraverso una convenzione con la quale le parti, con un *animus novandi* tacito e purtuttavia risultante da fatto non equivoco, avevano costituito dall'origine un nuovo rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente e con mutamento del titolo.

Ad avviso dei giudici di appello, dunque, non vi era stata la sola eliminazione di un termine al contratto (di per sé non significativa ai fini di una novazione del rapporto ex art. 1231 cod. civ.), bensì una modifica del rapporto obbligatorio già esistente tra le parti e la nascita di una nuova obbligazione sostitutiva della precedente, connotata non solo dall'*aliquid novi* ma anche da altri elementi, quali la *causa novandi*, intesa come interesse delle parti all'effetto novativo, e l'*animus novandi*, inteso come manifestazione inequivoca da parte dei contraenti del rapporto originario dell'intento novativo.

L'effetto della trasformazione, nel senso di nuovo assetto volontario del tipo contrattuale regolante la prestazione lavorativa, non si era realizzato *ex nunc*, al momento in cui era stata formalizzata la decisione di trasformare il contratto da tempo determinato in tempo indeterminato, bensì *ex tunc* dal momento dell'originario contratto a termine perché era da questo momento che l'assunzione ('confermata' poi a tempo indeterminato) era avvenuta.

Né del resto si evinceva, in senso contrario, la sussistenza di circostanze quali ad esempio la corresponsione ai lavoratori del trattamento di fine rapporto, la pattuizione in relazione ai rapporti che si assumeva costituiti *ex novo* come rapporti a tempo indeterminato di un periodo di prova, l'eventuale diversità delle nuove mansioni affidate ai dipendenti rispetto alle precedenti ovvero una modifica delle condizioni economiche e normative.

La ricostruzione della volontà delle parti, integrante già in sé un positivo elemento che destituiva di fondamento la tesi della dicotomizzazione del rapporto di lavoro in questione, era stata altresì avvalorata da quanto si evinceva dalle buste paga redatte dal datore di lavoro riportanti, per gli anni successivi alla formale decorrenza di cui alle suddette 'conferme', come date di assunzione quelle degli originari contratti a termine, da intendersi non come mera attribuzione di anzianità convenzionale bensì come sostanziale indicazione dell'inizio del rapporto.

Com'è noto, l'effettivo comportamento adottato a seguito della trasformazione del rapporto diviene, per la giurisprudenza di questa Corte, elemento necessario, *ex art. 1362, co. 2, cod. civ.*, non solo all'interpretazione dello stesso iniziale contratto, bensì all'accertamento di una nuova diversa volontà eventualmente intervenuta nel corso della relativa attuazione e diretta a modificare singole clausole e talora la stessa natura del rapporto di lavoro inizialmente previste; e pertanto in caso di contrasto fra iniziali dati

formali e successivi dati fattuali (emergenti dall'atteggiarsi in concreto del rapporto), questi assumono necessariamente un rilievo prevalente (v. Cass. 20 maggio 2002, n. 7310).

Non vi è stata, allora, alcuna delle violazioni di legge denunciate né alcun omesso esame, ma l'interpretazione di un atto negoziale integrante tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se non nell'ipotesi di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ. (nel caso in esame non dedotta) o di motivazione talmente inadeguata da non consentire la ricostruzione dell'*iter* logico seguito per giungere alla decisione (nella specie insussistente) - v. *ex multis* Cass. 30 aprile 2010, n. 10554 e con riferimento all'interpretazione dell'*animus novandi* Cass. 11 ottobre 2012, n. 17328 -.

7.2. Il secondo motivo è infondato.

Le censure, nella parte in cui si sostiene che il premio consolidato, afferendo ai compensi integrativi di cui all'art. 35 del c.c.a.l., al pari di questi ultimi, non potrebbe che riferirsi ai soli dipendenti a tempo indeterminato si infrangono, per quanto evidenziato al punto che precede, contro la ritenuta sussistenza, nella specie, di un rapporto a tempo indeterminato già prima della stipula degli accordi di cui si discute.

In modo erroneo la ricorrente sostiene che il lavoratori sopra indicati fossero stati assunti a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2004 (e per la precisione con decorrenza dal 1° gennaio 2005 - Mati e Casini -, dal 1° giugno 2005 - Riviello -), dandosi così avvio ad una 'fase' lavorativa del tutto distinta dalla precedente, senza considerare che la Corte territoriale, con argomentazione già in sé integrante un'autonoma *ratio decidendi*, ha ritenuto che il rapporto in questione, sotto il profilo giuridico, fosse da considerarsi come unico rapporto a tempo indeterminato sin da epoca precedente il suddetto limite temporale.

In ogni caso il rilievo tende a contrastare non la violazione di un canone ermeneutico, ma l'esito dell'interpretazione operata dalla Corte d'appello, proponendo una lettura alternativa delle clausole degli accordi di cui si discute. Esito che, ad ogni modo, è inattaccabile al di fuori delle ipotesi di sostanziale assenza della motivazione (esemplificati da Cass. S.U. n. 8053/14), non ricorrenti nella specie.

La sentenza impugnata, che non ha in alcun modo violato le regole codicistiche che presiedono all'interpretazione dei contratti (v. Cass. 29 aprile 2004, n. 14495; Cass. 26 febbraio 2009, n. 4668), ha correttamente dato preminenza a quelle soggettive, in particolare al canone letterale (lavoratori 'in forza' prima del 31 dicembre 2004 rispetto ai 'nuovi assunti' dopo tale data) e a quello del comportamento complessivo delle parti (pacifico riconoscimento al dipendente del 50% dei precedenti premi idoneo ad escludere che il consolidamento potesse essere concepito solo rispetto ad un premio spettante a termini del contratto collettivo aziendale anteriormente vigente, che richiedeva la sussistenza di un rapporto a tempo indeterminato).

Ha in conseguenza ritenuto che gli indicati lavoratori appellati fossero certamente 'in forza' alla società prima del 31 dicembre 2004 (diversamente opinando, e cioè considerando l'originaria apposizione del termine come elemento rilevante per escludere il diritto dell'appellato al premio consolidato nella misura del 100%, ad avviso della Corte territoriale, si sarebbe realizzata una discriminazione derivante dalla sola circostanza di essere stati i predetti in precedenza lavoratori a termine).

Si tratta d'un accertamento di fatto non surrogabile da questa S.C., il che assorbe ogni ulteriore considerazione a riguardo.

2.3. Il quarto motivo è del pari infondato.

Anche un'eventuale delimitazione delle pretese da parte dei controricorrenti Mati e Casini dal 1° gennaio 2005 e del

controricorrente Riviello - che però ha conciliato - dal 1° giugno 2005 (sul punto, invero, il motivo è privo di autosufficienza non riportando le conclusioni di cui al ricorso introduttivo del giudizio) non influirebbe sulla ritenuta unicità del rapporto né potrebbe in alcun modo corroborare la tesi della società circa la spettanza del premio consolidato solo in favore dei dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato dalla suddetta data in poi.

Per il resto la ricorrente si limita a contrapporre all'accertamento in fatto del giudice di merito una propria diversa lettura degli atti processuali, inammissibile in questa sede di legittimità.

7. L'esito dell'indicato ricorso della società consente di ritenere assorbito il ricorso incidentale condizionato proposto da Patrizia Casini (oltre che da Rocco Riviello).

8. Conclusivamente va dichiarata cessata la materia del contendere nei confronti dei lavoratori Rocco Riviello, Paolo Pileggi, Giulio Antonucci; vanno rigettati i ricorsi principali dei lavoratori, quello incidentale del Casinò e il ricorso principale del Casinò nei confronti di Patrizia Casini e Viola Mati, assorbito l'incidentale condizionato proposto dalla Casini.

9. Le spese del presente grado di giudizio vanno compensate integralmente tra ricorrenti e controricorrenti in considerazione della novità e controvertibilità della questione; nulla per disposto per le spese del Casinò quanto al solo ricorso di Domenico Liger, Paolo Panosetti, Sonia Paola Pirro, Diego Cecchetto e Matteo Zucchi.

10. Va dato atto dell'applicabilità dell'art. 13, co. 1 *quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, co. 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 poiché l'obbligo del pagamento dell'ulteriore contributo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo - ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione - del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la

previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass. Sez. Un. n. 22035/2014).

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; dichiara cessata la materia del contendere nei confronti dei lavoratori Rocco Riviello, Paolo Pileggi, Giulio Antonucci; rigetta i ricorsi principali dei lavoratori, quello incidentale del Casinò e il ricorso principale del Casinò nei confronti di Patrizia Casini e Viola Mati, assorbito l'incidentale condizionato proposto dalla Casini; compensa le spese tra ricorrenti e controricorrenti; nulla per le spese del Casinò quanto al solo ricorso di Domenico Liger, Paolo Panosetti, Sonia Paola Pirro, Diego Cecchetto e Matteo Zucchi.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 *quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali e della società ricorrente incidentale e principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 *bis*, dello stesso articolo 13.

Roma, così deciso nella camera di consiglio del 6 febbraio 2018